



COMUNE DI ROBBIATE

Regolamento dei volontari del Comune di Robbiate

27 Marzo 2023
Delibera C.C. n. 19/2023

Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 - Volontario	4
Art. 3 - Requisiti.....	4
Art. 4 - Prestazione	4
Art. 5 - Doveri del volontario.....	4
Art. 6 - Registro dei volontari.....	5
Art. 7 - Iscrizione al registro e svolgimento dell'attività di volontariato	5
Art. 8 - Copertura assicurativa	7
Art. 9 - Rimborsi spese.....	7
Art. 10 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente, intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo comune quali a titolo esemplificativo :
 - a) supporto organizzativo, operativo e assistenza nell'ambito di iniziative e manifestazioni culturali, sportive e supporto amministrativo agli uffici comunali;
 - b) supporto organizzativo, operativo e assistenza per servizi destinati a minori quali piedibus, spazio compiti, ecc;
 - c) supporto organizzativo, operativo e assistenza per le attività della biblioteca e della sala studio;
 - d) supporto organizzativo, operativo e assistenza per le attività rivolte agli anziani e ai disabili quali trasporti, attività ricreative;
 - e) supporto alle attività di altre associazioni operanti sul territorio comunale;
 - f) attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature, degli immobili e degli arredi comunali;
 - g) attività di salvaguardia e ripristino del verde;

Art. 2 - Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
2. La scelta del volontario deve essere libera, consapevole, informata e non condizionata.

Art. 3 - Requisiti

1. Gli aspiranti volontari devono:
 - essere maggiorenni;
 - possedere i requisiti psico-fisici necessari all'espletamento delle attività per i quali saranno impiegati.
2. Il comune potrà richiedere requisiti ulteriori qualora si rendesse necessario in base all'attività da svolgere.

Art. 4 - Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; è una manifestazione di disponibilità ad energia fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'Ente a vantaggio della comunità.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporto di lavoro stabili o temporanei di tipo autonomo o subordinato.

Art. 5 – Doveri del volontario

1. Ciascun volontario è tenuto a:
 - a) Svolgere i compiti assegnati con diligenza;
 - b) Rispettare gli orari di attività (qualora previsti);
 - c) Tenere un comportamento improntato a correttezza ed educazione;
 - d) Comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività già programmata;
 - e) Segnalare al Responsabile di Servizio tutti gli aspetti e le circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
2. Il volontario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia il diritto, notizie riguardanti atti e fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

Art. 6 – Registro dei volontari

1. E' istituito il "Registro dei volontari" nel quale sono iscritti coloro che intendono collaborare con il Comune in qualità di volontari e, disponendo dei requisiti minimi richiesti, presentano domanda di iscrizione.
2. Il registro è articolato in Aree che vengono individuate dalla Giunta con propria Delibera; con il medesimo atto le Aree sono associate ad un ad un servizio della struttura comunale.
3. Il registro è tenuto dall'ufficio di segreteria in raccordo con i Responsabili dei Servizi per le aree di competenza.
4. Il Responsabile di servizio individua, per ogni area di propria competenza, un volontario referente che mantiene i rapporti con la struttura comunale e sovrintende all'organizzazione delle attività.

Art. 7 – Iscrizione al registro e svolgimento dell'attività di volontariato

1. I volontari, in attività al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno iscritti al registro, salvo espressa diversa richiesta dell'interessato.
2. L'iscrizione al registro viene tramite la presentazione di apposita domanda resa disponibile dall'ente e/o tramite bando del Comune.
3. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento presso l'ufficio protocollo.
4. L'attività potrà essere iniziata solo dopo l'iscrizione al registro.

5. Le domande sono esaminate dai Responsabili di servizio interessato (istruzione, sociale; tecnico...) e l'esame della domanda è finalizzato a valutare i requisiti richiesti e l'assegnazione alle attività.
6. Il volontario può iscriversi a più aree del registro.
7. Il volontario inattivo da più di sei mesi può essere cancellato dal registro su segnalazione del referente d'area. La cancellazione dal registro non preclude la possibilità di reinscrizione.
8. Il volontario può chiedere in qualsiasi momento la sua cancellazione dal registro e rinunciare quindi allo svolgimento delle attività.

Art. 8 – Copertura assicurativa

1. Il Comune di Robbiate prevede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel registro ed impiegati in attività, per la tutela di infortuni e malattie.
2. Il Comune stipula altresì polizze di responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. L'assicurazione essere estesa anche all'impiego di mezzi di proprietà dell'ente, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 9 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dell'eventuale soggetto beneficiario.

2. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, inerenti all'attività prestata quando preventivamente autorizzate.
3. Le spese sostenute dal volontario per trasferimenti e pasti possono essere rimborsate, purché debitamente documentate, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di cento euro mensili.

Art. 10 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.